

709.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

| PAG. | | PAG. | |
|---|------|---|----|
| Comunicazioni | | | |
| Missioni valevoli nella seduta del 5 aprile 2000 | 3 | (Sezione 2 – Efficace dislocazione delle forze dell'ordine sul territorio nazionale) | 17 |
| Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) | 3, 4 | (Sezione 3 – Iniziative per assicurare il coordinamento delle forze di polizia) | 18 |
| Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento) | 4 | (Sezione 4 – Interventi per la sicurezza e per l'ampliamento dell'organico delle forze dell'ordine) | 19 |
| Procedimenti penali nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza) | 4 | (Sezione 5 – Misure urgenti per l'avvio del contratto d'area di Manfredonia) | 19 |
| Atti di controllo e di indirizzo | 4 | (Sezione 6 – Iniziative del Governo successive al vertice di Lisbona, per sostenere la crescita occupazionale nelle regioni a più alto tasso di disoccupazione) | 20 |
| Progetti di legge nn. 332-354-369-1484-1832-2378-2431-2625-2743-2752-3666-3751-3922-3945-4931-5541 | 5 | (Sezione 7 – Problemi occupazionali derivanti dalle ristrutturazioni nel settore creditizio e finanziario) | 20 |
| (Sezione 1 – Articolo 11, emendamenti e subemendamenti) | 5 | (Sezione 8 – Regime dei contratti di assicurazione nel Mezzogiorno) | 20 |
| (Sezione 2 – Articolo 12, emendamenti e subemendamenti) | 9 | (Sezione 9 – Irregolarità nella erogazione degli aiuti comunitari per gli allevatori) .. | 21 |
| (Sezione 3 – Articolo 13 ed emendamenti) .. | 12 | Disegno di legge S. 1280 (approvato dalla III Commissione del Senato) n. 5580 | 22 |
| (Sezione 4 – Articolo 14 ed emendamenti) .. | 14 | (Sezione 1 – Articolo unico) | 22 |
| Interrogazioni a risposta immediata | 17 | Disegno di legge n. 4932 | 24 |
| (Sezione 1 – Effetti del livello delle detrazioni fiscali sul reddito delle famiglie) | 17 | (Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) | 24 |
| | | (Sezione 2 – Articolo 2, emendamenti ed articoli aggiuntivi) | 25 |

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI***Missioni valevoli
nella seduta del 5 aprile 2000***

Angelini, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bordon, Brancati, Brugger, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Deodato, Detomas, Di Bisceglie, Di Capua, Dilberto, Di Nardo, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Malgieri, Mangiacavallo, Manzione, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Montecchi, Morgando, Olivieri, Olivo, Ostillio, Petrini, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Rivolta, Salvati, Scalia, Scoca, Sica, Soda, Solaroli, Turci, Valetto Bitelli, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Angelini, Becchetti, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bordon, Brancati, Brugger, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cerulli Irelli, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Detomas, Di Bisceglie, Di Capua, Dilberto, Di Nardo, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Ladu, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Malgieri, Mangiacavallo, Manzione, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Olivo, Ostillio, Carlo Pace, Petrini, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Rivolta, Salvati, Scalia, Scoca, Sica, Soda, Solaroli, Turci, Valetto Bitelli, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 4 aprile 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

COLLAVINI e SCARPA BONAZZA BUORA: « Delega al Governo per l'emana-zione del "codice del vino italiano" » (6927);

FONGARO: « Attribuzione delle contro-versie in materia di contributi di bonifica alla magistratura ordinaria in base alla competenza per valore » (6928);

MOLGORA ed altri: « Abolizione del canone di abbonamento alle radioaudi-zioni ed alla televisione » (6929);

NERI ed altri: « Nuovo ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria » (6930);

NERI: « Interpretazione autentica dell'articolo 25, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, concernente l'ordinamento del Corpo di polizia peni-tenziaria » (6931).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 4 aprile 2000 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro dei lavori pubblici:

« Misure per ridurre il disagio abita-tivo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione » (6926).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VI Commissione (Finanze):

PIVETTI: « Agevolazioni fiscali per le spese di pubblicità e propaganda e di rappresentanza delle imprese » (6839) *Parere delle Commissioni I, V e X*;

VII Commissione (Cultura):

SANTANDREA ed altri: « Disposizioni per la tutela del patrimonio linguistico romagnolo e delle sue varianti locali » (6819) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

SANTANDREA ed altri: « Disposizioni per la tutela del patrimonio linguistico emiliano e delle sue varianti locali » (6822) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

TARDITI ed altri: « Istituzione del Fondo per gli interventi in favore degli ex atleti » (6873) *Parere delle Commissioni I, II, V, XI e XII*;

IX Commissione (Trasporti):

MORONI: « Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di sicurezza delle strade » (6770) *Parere delle Commissioni I, V e VIII*;

XIII Commissione (Agricoltura):

ANGHINONI ed altri: « Disposizioni per favorire lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca » (6855) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 aprile 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e dell'articolo 4, comma 3, della legge 27 febbraio 1992, n. 222, la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia, relativi all'anno 1999 (doc. LXVII, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio della pendenza di due procedimenti penali nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità

Con due distinte lettere, entrambe pervenute in data 3 aprile 2000, il deputato Vittorio SGARBI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che sono pendenti nei suoi confronti due procedimenti penali (tribunale di Caltanissetta, n. 1496/98 R.G.N.R., n. 380/99 R.G.G.I.P. — tribunale di Bologna, IV sezione penale, n. 2906/96 R.G.N.R.), ciascuno per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: SCALIA; SIGNORINO ED ALTRI; PECORARO SCANIO; SAIA ED ALTRI; LUMIA ED ALTRI; CALDEROLI ED ALTRI; POLENTA ED ALTRI; GUERZONI ED ALTRI; LUCÀ ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; BERTINOTTI ED ALTRI; LO PRESTI ED ALTRI; ZACCHEO ED ALTRI; RUZZANTE; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BURANI PROCACCINI ED ALTRI: LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI (332-354-369-1484-1832-2378-2431-2625-2743 2752-3666-3751-3922-3945-4931-5541)

(A.C. 332 – sezione 1)

**ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 11.

(Autorizzazione e accreditamento).

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere *b*) e *c*), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvi-

sorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine di cinque anni.

3. I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera *c*), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *n*).

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL TE-
STO UNIFICATO**

ART. 11.

(Autorizzazione e accreditamento).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

(Autorizzazione, accreditamento e verifica di qualità dei servizi e delle strutture sociali).

1. I servizi, le strutture sociali e socio-sanitarie a ciclo residenziale e semiresidenziale, a gestione pubblica, privata o dei

soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, sono autorizzati al funzionamento dalle province. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *b*).

2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per quelli operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, le province provvedono ad autorizzazioni provvisorie, prevedendo altresì l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine di cinque anni per le strutture e di tre anni per gli erogatori dei servizi.

3. Le province provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*). I comuni determinano le tariffe per le prestazioni nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale nonché corrispondono le medesime tariffe ai soggetti accreditati per le prestazioni erogate.

4. Le province possono autorizzare, per un tempo massimo di tre anni, in via sperimentale, anche servizi e strutture sociali e socio-sanitarie che non corrispondono ai requisiti prefissati, ma che si configurano come forme innovative di risposta ai bisogni della persona. Nel corso del terzo anno la provincia valuta gli esiti della sperimentazione medesima e, a fronte di una valutazione positiva, ne dà comunicazione al Ministro per la solidarietà sociale al fine dell'adeguamento dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b*). In attesa dell'esito del Ministro, e conseguentemente dell'adeguamento della normativa regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera *e*), la provincia può confermare l'autorizzazione provvisoria per una sola volta e per un tempo massimo di tre anni.

5. Ai fini dell'accreditamento costituisce requisito necessario l'adozione della carta

dei servizi da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e le strutture aggiungere le seguenti: sociali e socio-sanitarie.

11. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a gestione pubblica aggiungere la seguente: , privata.

11. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: commi 4 e 5.

11. 12. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: comma 5.

11. 15. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dai comuni con le seguenti: al funzionamento dalle province.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: i comuni con le seguenti: le province;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le province provvedono all'accreditamento nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge. I comuni determinano le tariffe per le prestazioni nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale,

nonché corrispondono le medesime tariffe ai soggetti accreditati per le prestazioni erogate.

11. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, sostituire le parole: i comuni *con le seguenti:* le province.

11. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, dopo le parole: nel termine *aggiungere le seguenti:* stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine.

11. 13. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: per le strutture e di tre anni per gli erogatori dei servizi.

11. 5. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le province possono autorizzare, per un tempo massimo di tre anni, in via sperimentale, anche servizi e strutture sociali e socio-sanitarie che non corrispondono ai requisiti prefissati, ma che si configurano come forme innovative di risposta ai bisogni della persona. Nel corso del terzo anno la provincia valuta gli esiti della sperimentazione medesima e, a fronte di una valutazione positiva, ne dà comunicazione al Ministero per la solidarietà sociale al fine dell'adeguamento dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c). In attesa dell'esito del Ministro, e conseguentemente dell'adeguamento della normativa regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), la provincia può confermare l'autorizzazione provvisoria per una sola volta e per un tempo massimo di tre anni.

11. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le province provvedono all'accreditamento nel rispetto di quanto previsto ha presente legge. I comuni determinano le

tariffe per le prestazioni nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale, nonché corrispondono le medesime tariffe ai soggetti accreditati per le prestazioni erogate.

11. 7. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 3, dopo la parola: accreditamento *aggiungere le seguenti:* e al convenzionamento.

11. 8. Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 3, dopo le parole: prestazioni erogate *aggiungere le seguenti:* nell'ambito della programmazione regionale e locale.

11. 14. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. La regione può autorizzare, per un triennio di sperimentazione, servizi e strutture sociali e socio-sanitarie che si configurano come nuove forme innovative di risposta ai bisogni della persona, rispetto sia all'organizzazione del servizio, sia alle figure professionali coinvolte. Alla fine del triennio la regione decide in merito all'autorizzazione a regime.

11. 10. Volontè, Tassone.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 11. 18
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 11. 18 della Commissione, sostituire il primo periodo con il seguente: Le province possono autorizzare, per un tempo massimo di tre anni, in via sperimentale, anche servizi e strutture sociali e socio-sanitarie che non corrispondono ai requisiti prefissati, ma che si configurano come forme innovative di risposta ai bisogni della persona.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: Le regioni *con le seguenti:* Le province.

0. 11. 18. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 11. 18 della Commissione, primo periodo, sostituire le parole: dei comuni con le seguenti: delle province.

0. 11. 18. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 11. 18 della Commissione, primo periodo, dopo le parole: delle autorizzazioni aggiungere le seguenti: alla realizzazione e.

0. 11. 18. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 11. 18 della Commissione, primo periodo, sostituire le parole da: alla erogazione fino alla fine del periodo con le seguenti: per un tempo massimo di tre anni, alla realizzazione di strutture sociali e socio-sanitarie e all'erogazione di servizi che non corrispondono ai requisiti prefissati, ma che si configurano come forme innovative di risposta ai bisogni della persona.

0. 11. 18. 4. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 11. 18 della Commissione, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dette autorizzazioni possono essere confermate per una sola volta e per un massimo di tre anni.

0. 11. 18. 5. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal piano nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le

regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.

11. 18. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Possono essere autorizzati, per un triennio di sperimentazione, servizi e strutture sociali e socio-sanitarie che si configurano come nuove forme innovative di risposta ai bisogni della persona, sia rispetto all'organizzazione dei servizi, sia rispetto alle figure professionali coinvolte.

11. 11. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. È vietata la creazione di strutture residenziali per i minori e per i soggetti aventi una capienza superiore ai dieci posti, sia tramite nuove edificazioni, sia mediante ristrutturazioni.

11. 17. Maura Cossutta, Saia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ai fini dell'accreditamento costituisce requisito necessario l'adozione della carta dei servizi da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali.

Conseguentemente, all'articolo 13, sopprimere il comma 3.

11. 9. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ai fini dell'accreditamento i comuni verificano che i soggetti erogatori dei servizi sociali non includano nelle condizioni contrattuali obblighi di responsabilità in solido da parte dei parenti entro il terzo

grado relativi alle quote di compartecipazione alla spesa degli utenti delle strutture residenziali o semiresidenziali.

11. 16. Maura Cossutta, Saia.

(A.C. 332 — sezione 2)

**ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 12.

(Professioni sociali).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, della sanità, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per le pari opportunità, sono fissati, nel rispetto delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, i requisiti per la determinazione delle nuove professioni sociali e dei profili professionali degli operatori sociali e sono indicati:

a) gli interventi per promuovere e sostenere i piani regionali per la qualificazione di base, la qualificazione superiore e la formazione continua degli operatori sociali;

b) le disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei percorsi formativi, prevedendo adeguate forme di certificazione delle competenze e crediti formativi che tengano conto delle esperienze acquisite nelle attività professionali esercitate;

c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato in base ai criteri e ai parametri individuati dalla Conferenza unificata di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi finalizzati alla formazione delle figure professionali per le quali sia richiesta la formazione universitaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. Ai fini della formazione del personale socio-sanitario, il decreto di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è adottato anche con il concerto del Ministro per la solidarietà sociale.

5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarietà sociale e per la funzione pubblica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per le professioni sociali, le modalità di accesso alla dirigenza.

6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 1 sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività formative negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL TE-
STO UNIFICATO**

ART. 12.

(Professioni sociali).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

(Professioni sociali).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, della sanità, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per le pari opportunità, sono fissati, nel rispetto delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, i requisiti per la determinazione delle nuove professioni sociali e dei profili professionali degli operatori sociali e sono indicati:

a) gli interventi per promuovere e sostenere la qualificazione di base, la qualificazione superiore e la formazione continua degli operatori sociali;

b) le disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei percorsi formativi, prevedendo adeguate forme di certificazione delle competenze e crediti formativi che tengano conto delle esperienze acquisite nelle attività professionali esercitate;

c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione, anche a livello regionale per i titoli conseguiti nell'ambito delle diverse regioni, dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma è adottato in base ai criteri e ai parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 199 comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi finalizzati alla formazione delle figure professionali per le quali sia richiesta, ai sensi del comma 1, la formazione universitaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. Ai fini della formazione del personale socio-sanitario, il decreto di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è adottato anche con il concerto del Ministro per la solidarietà sociale.

5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate per le professioni sociali le modalità di accesso alla dirigenza.

6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 1, sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività formative nell'ambito della quota parte del fondo sociale nazionale destinato dal Ministro per la solidarietà sociale ai programmi di formazione. Tale quota parte non può essere inferiore all'un per cento delle disponibilità iscritte nel predetto Fondo. Le amministrazioni responsabili delle attività formative possono avvalersi anche del concorso del Fondo sociale europeo.

Testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Cè.

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 12. 7
DELLA COMMISSIONE**

All'emendamento 12. 7 della Commissione, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e gli interventi per promuovere e sostenere la qualificazione di base, la qualificazione superiore e la formazione continua degli operatori sanitari.

0. 12. 7. 5. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavalieri, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 12. 7 della Commissione, al comma 2, alinea, sostituire le parole: Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, *con le seguenti:* Con il medesimo decreto di cui al comma precedente.

0. 12. 7. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavalieri, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 12. 7 della Commissione, al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: organizzati dalla regione.

0. 12. 7. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 12. 7 della Commissione, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo adeguate forme di certificazione delle competenze e crediti formativi che tengano conto delle esperienze acquisite nelle attività professionali esercitate.

0. 12. 7. 7. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 12. 7 della Commissione, al comma 2, lettera c), dopo le parole: e la equiparazione aggiungere, le seguenti: anche a livello regionale per i titoli conseguiti nell'ambito delle diverse regioni.

0. 12. 7. 4. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 12. 7 della Commissione, comma 4, sostituire le parole da: 3-octies fino alla fine del comma con le seguenti: 3-septies e all'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative alla completa e totale presa in carica del Servizio sanitario nazionale dei soggetti dell'area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria ed ai relativi profili professionali.

0. 12. 7. 1. Valpiana.

All'emendamento 12. 7 della Commissione, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della formazione del personale sociosanitario, il decreto di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc-

cessive modificazioni, è adottato anche di concerto con il ministro per la solidarietà sociale.

0. 12. 7. 6. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

1. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a i sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili professionali delle figure professionali sociali.

2. Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:

a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalla regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, e la durata e l'ordinamento didattico dei corsi di formazione stessi;

c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli orientamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera *a*), sono definiti dall'università ai sensi dell'articolo 11 del citato regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area sociosanitaria ad elevata integrazione sociosanitaria.

12. 7. La Commissione.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: e la equiparazione *aggiungere le seguenti:* , anche a livello regionale per i titoli conseguiti nell'ambito delle diverse regioni,.

12. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 4, sostituire le parole: articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni *con le seguenti:* articolo 3-*octies* della legge n. 222 del 1999.

12. 3. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 5, dopo le parole: solidarietà sociale *aggiungere le seguenti:* , del tesoro.

12. 8. La Commissione.

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 12. 9
DELLA COMMISSIONE**

All'emendamento 12. 9 della Commissione, sostituire la parola: centottanta *con la seguente:* centoventi.

0. 12. 9. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 5, sostituire le parole: novanta giorni *con le seguenti:* centottanta giorni.

12. 9. La Commissione.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. 5. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del Regolamento)

Al comma 6, sostituire le parole da: negli stanziamenti *fino alla fine del comma con le seguenti:* nell'ambito della quota parte del Fondo sociale nazionale destinato dal Ministro per la solidarietà sociale ai programmi di formazione. Tale quota parte non può essere inferiore all'un per cento delle disponibilità iscritte nel predetto Fondo. Le amministrazioni responsabili delle attività formative possono avvalersi anche del concorso del Fondo sociale europeo.

12. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 6, sopprimere le parole: e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

12. 4. Maura Cossutta, Saia.

(A.C. 332 – sezione 3)

**ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 13.

(Carta dei servizi sociali).

1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta

dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.

2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare al tutela degli utenti.

3. L'adozione della carta dei servizi da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.

(Carta dei servizi sociali).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Carta dei servizi sociali).

1. Al fine di garantire il rispetto dei diritti soggettivi degli utenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne un'adeguata pubblicità agli utenti, in forme accessibili anche ai portatori di *handicap*.

2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le

loro modalità di funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché gli obblighi autonomamente esigibili da parte dei cittadini, le sanzioni automaticamente applicabili agli erogatori di prestazioni e servizi e i risarcimenti esigibili dagli utenti nel caso di ritardata erogazione degli stessi oltre i termini indicati nella carta stessa.

Testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Cè.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tutelare le posizioni soggettive con le seguenti: garantire il rispetto dei diritti soggettivi.

13. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: centottanta con la seguente: trenta.

13. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di intesa con i Ministri interessati aggiungere le seguenti: e sentite le competenti commissioni parlamentari.

13. 5. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divilla, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: a darne aggiungere le seguenti: , in forme accessibili anche ai portatori di *handicap*.*

13. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, sostituire le parole: nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti con le seguenti: nonché gli obblighi autonomamente esigibili da parte dei cittadini, le sanzioni automaticamente applicabili agli erogatori di prestazioni e di

servizi e i risarcimenti esigibili da parte degli utenti in caso di ritardata erogazione degli stessi oltre il limite indicato nella carta stessa.

13. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti la carta dei servizi, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

13. 6. (Testo così modificato nel corso della seduta) Maura Cossutta, Saia.

(A.C. 332 – sezione 4)

**ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

CAPO III

**DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE
DI PARTICOLARI INTERVENTI DI INTE-
GRAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE**

ART. 14.

(Progetti individuali per le persone disabili).

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito dal comma 2.

2. Il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui prov-

vede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO**

CAPO III

**DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE
DI PARTICOLARI INTERVENTI DI INTE-
GRAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE**

ART. 14.

(Progetti individuali per le persone disabili).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

(Progetti individuali integrati per le persone disabili).

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni,

d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato o dei familiari o dell'esercente i poteri tutelari, un progetto individuale, secondo quanto stabilito dal comma 2.

2. Il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico funzionale eseguita dal competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definite le potenzialità del nucleo familiare e gli eventuali sostegni a favore del medesimo.

3. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza, per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

Testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Cè.

Al comma 1, dopo le parole: aziende unità sanitarie locali *aggiungere le seguenti:* e con la partecipazione delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

14. 11. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 1, dopo le parole: dell'interessato, *aggiungere le seguenti:* o dei familiari o dell'esercente i poteri tutelari.

14. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, dopo le parole: dell'interessato, *aggiungere le seguenti:* o di un suo familiare.

14. 9. Michielon.

Al comma 2, premettere le parole: Nel-l'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19,

14. 19. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: diagnostico funzionale, *aggiungere le seguenti:* eseguita dal competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale,.

14. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: misure economiche *aggiungere la seguente:* ove.

14. 10. Michielon.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare *con le seguenti:* del nucleo familiare e gli eventuali sostegni a favore del medesimo.

14. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 3, sostituire le parole: della sanità di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale *con le seguenti:* per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità.

14. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 3, sostituire la parola: auto-sufficienza *con la seguente:* autonomia.

* **14. 5. Novelli.**

Al comma 3, sostituire la parola: auto-sufficienza con la seguente: autonomia.

* **14. 6.** Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 3, sostituire la parola: auto-sufficienza con la seguente: autonomia.

* **14. 12.** Gardiol.

Al comma 3, sostituire la parola: auto-sufficienza con la seguente: autonomia.

* **14. 17.** Maura Cossutta, Saia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: erogati dallo Stato.

14. 15. Michielon.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: a titolo gratuito dello Stato.

14. 16. Michielon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Gli organi preposti all'erogazione dei servizi sono tenuti a fornire le prestazioni di competenza anche nel caso in cui il soggetto interessato non richieda la predisposizione del progetto individuale.

* **14. 7.** Novelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Gli organi preposti all'erogazione dei servizi sono tenuti a fornire le prestazioni di competenza anche nel caso in cui il soggetto interessato non richieda la predisposizione del progetto individuale.

* **14. 8.** Valpiana, Giordano, Nardini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Gli organi preposti all'erogazione dei servizi sono tenuti a fornire le prestazioni di competenza anche nel caso in cui il soggetto interessato non richieda la predisposizione del progetto individuale.

* **14. 18.** Maura Cossutta, Saia.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA***(Sezione 1 – Effetti del livello delle detrazioni fiscali sul reddito delle famiglie)***

VOLONTÈ, TASSONE, GRILLO e TRESIO DELFINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che —:

nel 1999 la pressione fiscale, anziché diminuire, è aumentata dello 0,3 per cento, salendo dal 43 al 43,03 per cento; le entrate tributarie sono aumentate al 30,4 per cento con una crescita di 0,7 punti percentuali del Pil. A tale risultato hanno contribuito l'ampliamento delle basi imponibili e la rideterminazione della curva fiscale dell'Irpef che, pur introdotta nel gennaio 1998, ha avuto pieni effetti nel 1999;

secondo recenti studi delle Acli, dell'Eurisco, del Forum delle Associazioni familiari emerge una politica fiscale iniqua e del tutto inadeguata per larga evasione — in quanto non vi è stato alcun recupero di evasione considerato che gli aumenti del gettito sono dovuti in gran parte ai giochi, alle plusvalenze di borsa e agli aumenti dei prodotti petroliferi — eccessiva tassazione e ingiusta distribuzione del carico familiare perché non tiene adeguatamente conto del coniuge e dei figli a carico;

ne è un ulteriore esempio l'elevazione della detrazione fiscale da lire 1.100.000 a 1.800.000 disposta con l'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 488/1999 che rischia di tradursi in una autentica beffa per la famiglia trasformando un ipotetico vantaggio in una reale penalizzazione per le casalinghe con modesti redditi;

il Cdu con numerosi documenti di sindacato ispettivo ha richiamato il Governo al rispetto della legge 13 aprile 1977 n. 114, norma non abrogata e palesemente, costantemente violata dal Ministro delle finanze nella predisposizione del modello Unico 2000, non consentendo la compensazione tra i coniugi e distruggendo così la famiglia come entità fiscale —:

se non ritenga violati gli articoli 29 e 31 della Costituzione sulla famiglia nonché la legge n. 114 del 1977, ripristinando le norme violate, e se non intenda correggere gli effetti della disposizione di cui all'articolo 6 della legge n. 488/1999, escludendo i redditi figurativi come quelli sulla prima casa dal computo del reddito complessivo, evitando una nuova beffa per i contribuenti. (3-05469)

(4 aprile 2000).

(Sezione 2 – Efficace dislocazione delle forze dell'ordine sul territorio nazionale)

DELBONO e RUGGERI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'allarme criminalità, o meglio definita criminalità diffusa, va sviluppandosi con maggiore velocità ed intensità in province (soprattutto del nord) fino a qualche anno fa considerate sicure;

il Governo ed il Parlamento intendono rispondere alle inedite e pressanti

esigenze di sicurezza con nuove norme, di cui si auspica l'approvazione con la massima celerità;

ci deve chiedere se corrispondano al vero i dati apparsi nel corso del mese di marzo su importanti quotidiani nazionali che dimostravano immotivati squilibri di presenza di forze dell'ordine e mezzi nel nostro Paese, con una distribuzione che non tiene in nessun conto i profondi mutamenti registratisi negli ultimi anni in ordine al tasso di criminalità, al numero dei reati commessi, alla forte « mobilità » dei criminali, alla criminalità connessa alla immigrazione clandestina (sfruttamento della prostituzione, spaccio di sostanze stupefacenti, riduzione in schiavitù, lavoro nero in laboratori);

tali dati dimostrano che vi sono provincie, dove forte è l'allarme sociale, — essendo anche territori dove la ricchezza è più diffusa, costituendo quindi un inevitabile richiamo per la criminalità —, ma che appaiono assolutamente prive delle risorse necessarie;

è stato scritto, in un recente rapporto della Lega delle autonomie locali, che vi sono provincie al Nord dove vi sono scarse risorse impegnate e risultano ultime in una ipotetica classifica italiana, per rapporto numero di presidi, addetti per presidio, unità di personale in servizio, ovvero: Vercelli, Mantova, Brescia, Pavia, Reggio Emilia, Modena, Treviso, Cremona, Forlì, Novara; in alcune di queste provincie, questori e prefetti lamentano l'impossibilità di presidiare il territorio per l'assenza di uomini e mezzi;

l'assenza di uomini è confermata da altri dati apparsi recentemente, che indicano che regioni come la Lombardia ed il Veneto, ad esempio, abbiano un rapporto tra forze dell'ordine e abitanti, rispettivamente di uno ogni 328 (con picchi negativi a Brescia di uno ogni 507) e di uno ogni 319;

per contro vi sono alcune regioni che hanno un rapporto abitante-forze dell'or-

dine non compatibile con quelli prima esposti come la Liguria (uno ogni 159) o l'Abruzzo (uno ogni 189) —:

cosa intenda fare il Ministro dell'interno per riequilibrare questa condizione, non più giustificabile che crea profonda sfiducia nei cittadini e con quale tempistica intenda procedere ad una più razionale ed efficace dislocazione delle forze dell'ordine affinché, nel nostro Paese, i cittadini ed i loro beni siano protetti in modo eguale su tutto il territorio nazionale. (3-05470)

(4 aprile 2000).

(Sezione 3 — Iniziative per assicurare il coordinamento delle forze di polizia)

ORLANDO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

i luttuosi fatti che hanno colpito la Guardia di Finanza nella scorsa settimana confermano l'estendersi della lotta alle Forze dell'ordine, da parte dei contrabbandieri e dei mercanti di uomini e di armi, dalla Puglia ad altre regioni del Mezzogiorno;

le correnti di immigrazione clandestina e di contrabbando hanno spostato i loro punti di sbarco dalla costa pugliese, ora militarmente presidiata dalle Forze dell'ordine, alla costa dell'Italia centrale (Molise, Abruzzo, Marche) con allarme rosso per i porti di Termoli, Vasto, Ortona, Pescara, eccetera;

le Forze dell'ordine di stanza sul litorale a nord della Puglia non sembrano adeguate a fronteggiare la nuova invasione, nonostante i comportamenti brillanti dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza di stanza in Molise e in Abruzzo, sicché il movimento della malavita dalla Puglia verso nord avviene intensamente anche via terra;

l'Arma dei Carabinieri non ha in Molise, unica regione d'Italia, un comando

regionale, facendo capo le Forze dell'Arma residenti in questa regione al comando di Chieti (Abruzzo);

le frequenti richieste di rinforzi, anche modestissimi, da parte delle questure di Campobasso e di Isernia al ministero dell'interno sembrano rimaste inavese —:

se il Ministro interrogato ritenga che, nelle succitate regioni, possa parlarsi di coordinamento sufficiente fra le principali polizie e se, anche in rapporto alla recente riforma dei corpi di polizia che eleva l'Arma dei Carabinieri al ruolo di IV Forza Armata, ritenga utile e possibile segnalare al Comando generale dell'Arma le aspettative della regione Molise in merito alla organizzazione in Campobasso di un Comando regionale dell'Arma, per il quale esisterebbero, già disponibili, tutte le strutture logistiche e se, infine, ritenga utile e possibile segnalare al Comando generale della Guardia di Finanza la necessità di un rafforzamento della presenza dei finanziari sul litorale a nord del Gargano, pur nella inadeguatezza di uomini e di mezzi denunciata martedì dal Comandante generale della Guardia di Finanza in un'intervista a « La Repubblica ». (3-05471)

(4 aprile 2000).

(Sezione 4 — Interventi per la sicurezza e per l'ampliamento dell'organico delle forze dell'ordine)

MANTOVANO, SELVA e ARMAROLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'omicidio del brigadiere della Guardia di Finanza Domenico Stanisci ripropone, ancora una volta in modo drammatico il problema della inadeguatezza degli uomini e dei mezzi delle forze dell'ordine per contrastare l'aggressione criminale, nonché quello della insufficienza degli strumenti legislativi di prevenzione e di repressione del crimine. Quanto ai primi, continuano a essere scarsi gli investimenti, dal momento che gli strumenti di contrasto

sulla strada non sono cambiati, molti straordinari restano non pagati e gli organici hanno subito una sensibile riduzione quantitativa. Quanto alle leggi, la perdurante stasi del « pacchetto sicurezza », l'in-disponibilità del Governo a rendere più rigoroso il sistema dei benefici penitenziari, la contrarietà dello stesso esecutivo a una maggiore serietà sul fronte dell'immigrazione, non fanno immaginare nessun intervento di concreta rettifica, a differenza di quanto accadde nel 1992, allorché, di fronte a una grave emergenza criminale, fu fatto ricorso allo strumento del decreto-legge —:

se non ritenga indispensabile che il Governo vari un piano di interventi straordinari per la sicurezza, che si traducono nell'allargamento degli organici e nell'acquisto di strumenti operativi che non siano inferiori quanto a efficacia a quelli adoperati dalla criminalità e se, posto che il « pacchetto sicurezza », oltre a non contenere nulla di significativo, è anche fermo alla Camera, non ritenga necessario e urgente un decreto-legge che affronti i punti cardine della questione sicurezza. (3-05472)

(4 aprile 2000).

(Sezione 5 — Misure urgenti per l'avvio del contratto d'area di Manfredonia)

LEONE. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

a distanza di anni dal loro varo gli strumenti di programmazione negoziata, i patti territoriali e i contratti d'area, stentano a decollare a causa delle troppo complesse procedure burocratiche e delle lentezze procedurali;

in particolare il contratto d'area di Manfredonia ha prodotto fino ad oggi risultati pressoché nulli e quindi non ha affatto contribuito ad alleviare la grave

disoccupazione ed il conseguente disagio sociale che ne deriva -:

quali misure urgenti si intendano adottare affinché questi strumenti di politica economica escano dalla fase cartacea e si traducano finalmente ed in tempi stretti in nuove iniziative economiche e soprattutto in nuova occupazione per la Capitanata e per l'intera regione Puglia. (3-05474)

(4 aprile 2000).

(Sezione 6 – Iniziative del Governo successive al vertice di Lisbona, per sostenere la crescita occupazionale nelle regioni a più alto tasso di disoccupazione)

CHERCHI e SALES. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

al recente Consiglio europeo di Lisbona, il Governo italiano ha proposto il ricorso a particolari misure fiscali al fine di sostenere la crescita dell'occupazione nelle regioni a più alto tasso di disoccupazione e il documento conclusivo dello stesso Consiglio fa riferimento a queste misure -:

quali iniziative abbia assunto o intenda assumere per conseguire l'obiettivo proposto al vertice di Lisbona, anche considerando uno scenario nel quale le misure fiscali per il lavoro vengono inizialmente applicate nel Mezzogiorno e gradualmente estese all'intero territorio nazionale.

(3-05475)

(4 aprile 2000).

(Sezione 7 – Problemi occupazionali derivanti dalle ristrutturazioni nel settore creditizio e finanziario)

PISTONE e GRIMALDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

a quasi tre anni dal Protocollo d'intesa del 4 giugno 1997, nonché dall'accordo

quadro del 28 febbraio 1998 e dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore creditizio, stipulato nel luglio 1999, non è ancora intervenuto nessun incontro di verifica, previsto peraltro dal protocollo stesso, quale elemento caratterizzante l'intero processo di ristrutturazione del sistema creditizio;

la riorganizzazione del sistema finanziario italiano sta subendo significative battute d'arresto, determinate, da un lato, da politiche poco incisive delle autorità competenti, dall'altra dai ritardi accumulati dalle banche nei loro processi di ristrutturazione ed ammodernamento, nonché dalla mancata normazione della costituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale;

alla luce di quanto sopra esposto assume particolare rilevanza, e costituisce un'analogia, la situazione che si è venuta a creare a seguito della riforma del sistema della riscossione tributi, come più volte sottolineato dall'interrogante e da altri colleghi in numerosi atti di sindacato ispettivo -:

in quali tempi si intende garantire l'apertura del tavolo di verifica per quanto concerne il settore credito e in che modo si intendano dare soluzioni e risposte concrete ai problemi emergenti dalla riforma della riscossione di cui alla legge n. 449 del 1997, sotto il profilo sia delle ricadute occupazionali, che dell'armonizzazione previdenziale dei settori interessati. (3-05473)

(4 aprile 2000).

(Sezione 8 – Regime dei contratti di assicurazione nel Mezzogiorno)

MANZIONE e NOCERA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 990 del 24 dicembre 1969 ha introdotto l'obbligo di sottoporre auto-veicoli, natanti e motocicli ad assicura-

zione per la responsabilità civile verso terzi, obbligo ribadito dalla legge n. 39 del 26 febbraio 1977;

tal obbligo riguarda non solo gli utenti, ma anche le compagnie di assicurazione, che operano in regime di concessione-autorizzazione, le quali devono stipulare i relativi contratti per tutti i richiedenti;

accade sempre più spesso che società di assicurazioni, soprattutto nella regione Campania, rispetto ad utenti che provocano più sinistri, pur in presenza della formula evolutiva del premio « *bonus-malus* », rifiutino il rinnovo del contratto;

altre volte, poi, accade che alcune compagnie di assicurazione revochino il mandato ad agenti residenti nelle aree meridionali, in particolare in Campania, rendendo così particolarmente difficili le stipule dei contratti di assicurazione;

tal atteggiamento delle compagnie di assicurazione determina sostanzialmente la trasformazione del rapporto da obbligatorio in facoltativo, con grave pregiudizio per l'utente che a volte non ha la possibilità di provvedere alla assicurazione dei veicoli;

il recente decreto-legge n. 70/2000 ha, poi, oltre che « criminalizzato » la categoria degli avvocati che trattano il settore, ulteriormente danneggiato gli utenti, introducendo norme che dettano rigidi criteri di valutazione e liquidazione del risarcimento del danno conseguente a lesioni di lieve entità (danno biologico permanente e temporaneo e danno non patrimoniale), che destano seri dubbi di compatibilità costituzionale —:

in che modo il Ministro intenda intervenire per impedire i casi di diniego di rinnovo o di stipula dei contratti di assicurazione obbligatoria nel Mezzogiorno d'Italia ed in particolare in Campania, se l'ISVAP sia a conoscenza di tali gravi disfunzioni e cosa intenda concretamente fare per ripristinare la correttezza e legalità nei rapporti fra utenti e compagnie e se, infine, il Ministro interrogato non ri-

tenga di dover più attentamente valutare la portata ed il contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 70/2000. (3-05477)

(4 aprile 2000).

(Sezione 9 - Irregolarità nella erogazione degli aiuti comunitari per gli allevatori)

DOZZO. — *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'organizzazione comune di mercato delle carni bovine prevede, tra le altre cose, la concessione di un premio per la cosiddetta macellazione precoce dei vitelli;

il premio di cui sopra è erogato dall'Unione europea per tramite dell'AIMA che provvede a versarlo direttamente al beneficiario;

in questi ultimi mesi, si sono verificati numerosi casi di allevatori che hanno ricevuto avvisi di garanzia che li informavano di essere indagati per avere indebitamente incassato aiuti comunitari concessi a seguito della presentazione di false dichiarazioni di macellazione;

gli allevatori destinatari dei suddetti avvisi di garanzia hanno dichiarato sia di essere del tutto inconsapevoli delle richieste di premio inoltrate, a loro nome, presso l'AIMA, sia di non avere incassato alcun premio;

nel caso le dichiarazioni degli allevatori risultassero veritiere, sarebbe evidente l'esistenza sia di una organizzazione criminale che utilizzava i nominativi di soggetti inconsapevoli per inoltrare le richieste di aiuto, sia di soggetti criminali all'interno dell'AIMA che versavano i contributi non agli inconsapevoli richiedenti, ma alla stessa organizzazione criminale con cui erano in evidente complicità —:

se e quali provvedimenti intendano adottare per verificare e — se accertati — perseguire i fatti denunciati in premessa. (3-05476)

(4 aprile 2000).

DISEGNO DI LEGGE: S. 1280 – ISTITUZIONE DEL CENTRO NAZIONALE DI INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE EUROPEA (APPROVATO DALLA III COMMISSIONE DEL SENATO) (5580)

(A.C. 5580 – sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 1.

1. Il Governo è autorizzato a stipulare un'intesa con la Commissione delle Comunità europee per istituire il Centro nazionale di informazione e documentazione europea, costituito nella forma di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, e del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

2. Il Centro sarà finanziato dalla Commissione delle Comunità europee e dallo Stato italiano quali soci fondatori del GEIE e sarà disciplinato mediante l'intesa di cui al comma 1, con la quale si provvederà in particolare:

a) a prevedere la possibilità dell'ingresso, in qualità di soci ordinari, di persone fisiche, persone giuridiche private ed enti pubblici;

b) a stabilire il quadro delle fonti di finanziamento in aggiunta alle quote dei soci fondatori;

c) a definire forme congiunte di indirizzo e vigilanza, ferme restando le com-

petenze degli organismi di controllo previste dalle norme statali e comunitarie vigenti.

3. Il Centro opera in conformità alla trasparenza che deve informare le attività delle istituzioni dell'Unione europea, con l'obiettivo:

a) di realizzare, anche attraverso le possibilità offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione, programmi sistematici di diffusione dell'informazione e documentazione europea destinati, sia direttamente, sia attraverso sportelli decentrati, ai cittadini e a determinate categorie di utenti;

b) di formare il personale per la diffusione e gestione della documentazione comunitaria;

c) di coordinare e razionalizzare le attività di documentazione, elaborazione e studio già esistenti attraverso una serie di convenzioni con altri centri di studio e documentazione con sede in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione europea.

4. In favore del Centro trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

5. Le Commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari esprimono il parere sullo schema dell'intesa di cui al comma 1, sulle successive modificazioni della stessa, sull'ingresso, in qualità di soci

ordinari, dei soggetti di cui al comma 2, lettera *a*), e sulla designazione dei componenti degli organi direttivi del Centro da parte del Governo. Il Ministro per le politiche comunitarie presenta annualmente alle predette Commissioni una relazione sull'attività svolta, sul bilancio e sul programma di attività del Centro.

6. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo annuo di 1.500 milioni di lire a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE: NORME SULL'ORGANIZZAZIONE
E SUL PERSONALE DEL SETTORE SANITARIO (4932)**

(A.C. 4932 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Passaggio di area o di disciplina del personale del Servizio sanitario nazionale).

1. In sede di prima applicazione ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente al primo livello dirigenziale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale che alla stessa data, con formale atto di data certa emanato dal legale rappresentante dell'ente, risulti in servizio da almeno due anni, in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto, è inquadrato, a domanda, senza ulteriori aggravi di spesa, con la medesima posizione funzionale nell'area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni. Ai fini dell'inquadramento il direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è tenuto a verificare, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l'impiego del personale nell'area o nella disciplina diverse da quelle per la quale era stato assunto, disponendo, nel contempo, fermo restando l'organico complessivo, la modifica delle piante or-

ganiche conseguente ai passaggi di area, con soppressione del posto lasciato libero nell'area o disciplina di provenienza.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Passaggio di area o di disciplina del personale del Servizio sanitario nazionale).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. In sede di prima applicazione ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale dirigenziale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale che, con atto formale di data certa emanato dal legale rappresentante dell'ente, abbia svolto almeno un incarico continuativo della durata di otto mesi, in un'area o disciplina diversa da quella per la quale ha conseguito il diploma di specializzazione, è inquadrato, a domanda, senza ulteriori aggravi di spesa, con la medesima posizione funzionale nell'area o nella disciplina nella quale ha conseguito la specializzazione. Ai fini dell'inquadramento il direttore generale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale è tenuto a verificare, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro ses-

santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'organico complessivo, la modifica delle piante organiche conseguente ai passaggi di area, con soppressione del posto lasciato libero nell'area o disciplina in cui è stato svolto l'incarico.

1. 5. Battaglia, Caccavari.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al primo livello dirigenziale del ruolo sanitario *con le seguenti:* alla dirigenza medica.

1. 8. La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: primo livello dirigenziale del.

1. 1. Lucchese.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: due anni *con le seguenti:* cinque anni.

1. 6. Colombini, Del Barone, Polizzi, Pampo, Taborelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per la quale è stato assunto *aggiungere le seguenti:* oppure se in possesso del diploma di specializzazione nella disciplina suddetta.

1. 2. Lumia, Giacalone.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , purché sia in possesso del diploma di specializzazione nella disciplina medesima.

1. 7. Colombini, Del Barone, Polizzi, Pampo, Taborelli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 4. Colombini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il personale medico del Servizio sanitario nazionale che abbia ricoperto, per un periodo non inferiore a cinque anni, con atto formale di data certa, le funzioni di primario, ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, viene inquadrato nella posizione apicale, subordinatamente alla verifica, da parte dell'amministrazione di appartenenza, dei carichi di lavoro e della permanenza nella pianta organica del posto ricoperto per incarico.

1. 9. Dalla Rosa, Balocchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Per la copertura dei posti vacanti nelle vigenti piante organiche regionali, e in deroga al disposto di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, si prevede l'utilizzo, fino al 31 dicembre 1999, delle graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1998.

1. 3. Mario Pepe.

(A.C. 4932 — sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Disposizioni in materia di medici incaricati provvisori e di personale laureato del Servizio sanitario nazionale).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, e gli istituti di ricovero e cura a carattere

scientifico (IRCCS) sono autorizzati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, a bandire concorsi, nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei principi desumibili dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, con una riserva fino al 50 per cento dei posti a favore del personale sanitario laureato cui sia stato conferito un incarico provvisorio, ai sensi dell'articolo 9, diciassettesimo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207. I concorsi sono effettuati secondo le modalità stabilite dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

2. La riserva di cui al comma 1 opera a favore dei soggetti i quali, anche in carenza della specializzazione nella disciplina richiesta dal citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a sedici mesi e a titolo di incarico provvisorio nella predetta disciplina, presso aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, o presso gli IRCCS.

3. Le università, le aziende sanitarie e gli IRCCS garantiscono che i dirigenti del ruolo sanitario non in possesso della specializzazione di cui al comma 2, in servizio presso gli stessi, siano ammessi in soprannumero nelle rispettive scuole di specializzazione universitarie, sulla base di specifici protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

4. Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell'inquadramento nei due livelli dirigenziali di medico e di psicologo del Servizio sanitario nazionale, fermi restando gli altri requisiti per i due profili

professionali e fermo restando il carattere esclusivamente universitario delle specializzazioni di cui all'articolo 34 della citata legge n. 56 del 1989.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, si applicano anche al comparto della sanità. In sede di prima applicazione di tali disposizioni e, comunque, non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, il 50 per cento dei posti disponibili è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie che bandiscono il relativo concorso i quali siano in possesso di diploma di laurea, provengano dalla ex carriera direttiva della stessa azienda, ovvero siano stati assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Disposizioni in materia di medici incaricati provvisori e di personale laureato del Servizio sanitario nazionale).

Sopprimelerlo.

2. 34. Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

Sopprimere il comma 1.

2. 35. Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 1 sostituire la parola: « novanta » con la seguente: « centottanta ».

2. 47. La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale

2. 19. Colombini.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.*

2. 43. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate con le seguenti: per coprire i posti disponibili nelle dotazioni organiche definite ed approvate, in relazione alla effettiva necessità.

2. 16. Cangemi, Valpiana.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: limiti aggiungere le seguenti: del 100 per cento.

2. 17. Cangemi, Valpiana.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 10 per cento.

2. 39. Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento.

2. 38. Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.

2. 37. Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché del personale infermieristico.

2. 36. Dalla Rosa, Paolo Colombo, Molgora.

Sopprimere il comma 2.

2. 40. Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 2, sopprimere le parole: , anche in carenza della specializzazione richiesta dal citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica,

2. 41. Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 2, sostituire le parole: sedici mesi con le seguenti: trentasei mesi di attività continuativamente prestata di cui dodici nel periodo immediatamente precedente la data del concorso riservato

2. 21. Colombini.

Al comma 2, sostituire le parole: sedici mesi con le seguenti: trentasei mesi di attività continuativamente prestata nella disciplina inerente il concorso.

2. 24. Colombini.

Al comma 2, sostituire le parole: sedici con le seguenti: trentasei.

*** 2. 23.** Colombini.

Al comma 2, sostituire le parole: sedici con le seguenti: trentasei.

* **2. 42.** Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molggora.

Al comma 2, sostituire la parola: sedici con la seguente: dodici

2. 8. Saia, Maura Cossutta.

Al comma 2, dopo le parole: non inferiore a sedici mesi aggiungere le seguenti: di attività continuativamente prestata di cui dodici nel periodo immediatamente precedente la data del concorso riservato

2. 22. Colombini.

Al comma 2, dopo le parole: non inferiore a sedici mesi aggiungere le seguenti: di cui dodici di attività continuativamente prestata nella disciplina inerente il concorso

2. 20. Colombini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esentati dall'obbligo di partecipare ad un concorso riservato e sono direttamente confermati nella posizione di ruolo da essi conseguita i dipendenti del ruolo sanitario che prestano servizio continuativo per più di tre anni avendo conseguito la nomina in ruolo a seguito di un concorso pubblico annullato o revocato in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, nn. 483 e 484.

* **2. 6.** Conti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esentati dall'obbligo di partecipare ad un concorso riservato e sono direttamente confermati nella posizione di ruolo da essi conseguita i dipendenti del

ruolo sanitario che prestano servizio continuativo per più di tre anni avendo conseguito la nomina in ruolo a seguito di un concorso pubblico annullato o revocato in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, nn. 483 e 484.

* **2. 7.** Procacci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esentati dall'obbligo di partecipare ad un concorso riservato e sono direttamente confermati nella posizione di ruolo da essi conseguita i dipendenti del ruolo sanitario che prestano servizio continuativo per più di tre anni avendo conseguito la nomina in ruolo a seguito di un concorso pubblico annullato o revocato in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, nn. 483 e 484.

* **2. 29.** Deodato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esentati dall'obbligo di partecipare ad un concorso riservato e sono direttamente confermati nella posizione di ruolo da essi conseguita i dipendenti del ruolo sanitario che prestano servizio continuativo per più di tre anni avendo conseguito la nomina in ruolo a seguito di un concorso pubblico annullato o revocato in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, nn. 483 e 484.

* **2. 30.** Pivetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I dirigenti sanitari in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, che alla data di entrata in vigore della presente legge ab-

biano prestato servizio ininterrottamente per un periodo superiore a cinque anni, sono direttamente confermati in ruolo nella posizione di fatto già ricoperta, sempre che vi sia la vacanza e disponibilità nel corrispondente posto nella dotazione organica.

2. 45. Procacci.

Sopprimere il comma 3.

****2. 12.** Saia, Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 3.

****2. 27.** Colombini, Del Barone, Polizzi, Pampo, Taborelli.

Al comma 3, dopo le parole: i dirigenti del ruolo sanitario *aggiungere le seguenti:* in servizio presso i reparti di radiologia, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare e anestesia e rianimazione.

2. 13. Saia, Maura Cossutta, Del Barone.

Al comma 3, sostituire le parole da: siano ammessi *fino alla fine del comma con le seguenti:* non ne siano richiesti in deroga al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. 28. Colombini, Del Barone, Polizzi, Pampo, Taborelli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il possesso dei diplomi di specializzazione rilasciati dagli istituti privati riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, nonché il possesso dei requisiti di cui all'articolo 35 della stessa legge e dell'articolo 1, comma 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e fermo restando il carattere esclusivamente universitario delle specializzazioni di cui all'articolo 34 della citata legge n. 56 del 1989, devono inten-

dersi validi anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli organici di medico e psicologo del servizio sanitario nazionale per la disciplina psicoterapia o di psicologo per la disciplina psicologia.

2. 31. Battaglia.

Al comma 4, sostituire le parole da: nei due livelli dirigenziali *fino alla fine del comma con le seguenti:* nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali.

2. 32. La Commissione.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. Il personale laureato del ruolo amministrativo del Servizio sanitario nazionale appartenente ai livelli settimo, ottavo ed ottavo-bis, assunto fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, a seguito di pubblico concorso per il quale era previsto il requisito della laurea, è inquadrato provvisoriamente nella posizione funzionale di « dirigente amministrativo in formazione » che viene istituita in via transitoria. Il personale di cui sopra mantiene il trattamento economico in godimento fino e non oltre la data di entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro per l'area dirigenziale non medica, sottoscritto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel quale verrà contemplata la suddetta posizione transitoria e saranno disciplinati i relativi istituti giuridici ed economici, prevedendo un periodo massimo di formazione di cinque anni, comprensivo dell'anzianità già maturata nell'inquadramento precedente ai livelli settimo, ottavo ed ottavo-bis ed il successivo inquadramento nella posizione funzionale di dirigente amministrativo.

5-bis. Gli inquadramenti previsti nel precedente comma comportano la contestuale trasformazione dei posti esistenti in pianta organica già occupati dai titolari de-

gli stessi ed interessati ai suddetti inquadramenti in altrettanti posti di «dirigente amministrativo in formazione» e, superata la fase transitoria, la successiva contestuale trasformazione di questi ultimi posti in altrettanti posti di dirigente amministrativo.

2. 4. Cangemi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In sede di prima applicazione ed entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente ai livelli settimo, ottavo ed ottavo-bis del ruolo amministrativo, in possesso del diploma di laurea ed assunto a seguito di pubblico concorso il cui requisito era la laurea, viene inquadrato nella posizione funzionale di dirigente amministrativo, previa idonea attività formativa da cui non sia scaturita alcuna valutazione negativa. Ai fini dell'inquadramento, il direttore generale o legale rappresentante degli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi inclusi gli IRCCS, sono obbligati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad istituire apposito corso semestrale di formazione, con oneri a carico dell'azienda, utilizzando i dirigenti della stessa amministrazione, su materie afferenti la gestione teorico-pratica dei servizi amministrativi degli enti. Entro tre mesi dal completamento del corso e comunque non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i direttori generali, onde procedere ai detti inquadramenti, sono tenuti alla trasformazione dei posti di collaboratore in altrettanti posti di dirigente. Gli effetti economici connessi al presente comma hanno decorrenza solo a partire dalla data di concreta applicazione dei criteri suddetti in sede di contrattazione collettiva nazionale della dirigenza dell'area professionale, tecnica sanitaria non medica ed amministrativa.

*** 2. 14. Lumia, Giacalone.**

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In sede di prima applicazione ed entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, il personale appartenente ai livelli settimo, ottavo ed ottavo-bis del ruolo amministrativo, in possesso del diploma di laurea ed assunto a seguito di pubblico concorso il cui requisito era la laurea, viene inquadrato nella posizione funzionale di dirigente amministrativo, previa idonea attività formativa da cui non sia scaturita alcuna valutazione negativa. Ai fini dell'inquadramento, il direttore generale o legale rappresentante degli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi inclusi gli IRCCS, sono obbligati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad istituire apposito corso semestrale di formazione, con oneri a carico dell'azienda, utilizzando i dirigenti della stessa amministrazione, su materie afferenti la gestione teorico-pratica dei servizi amministrativi degli enti. Entro tre mesi dal completamento del corso e comunque non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i direttori generali, onde procedere ai detti inquadramenti, sono tenuti alla trasformazione dei posti di collaboratore in altrettanti posti di dirigente. Gli effetti economici connessi al presente comma hanno decorrenza solo a partire dalla data di concreta applicazione dei criteri suddetti in sede di contrattazione collettiva nazionale della dirigenza dell'area professionale, tecnica sanitaria non medica ed amministrativa.

*** 2. 18. Cangemi, Valpiana.**

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In sede di prima applicazione ed entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente ai livelli settimo, ottavo ed ottavo-bis del ruolo amministrativo, in possesso del diploma di laurea previsto quale requisito di ammissione ai concorsi relativi, viene inquadrato nella posizione funzionale di dirigente amministrativo, previa idonea attività formativa da cui non sia scaturita alcuna valutazione negativa. Ai fini dell'inquadramento, il direttore generale o legale rappresentante degli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi inclusi gli IRCCS, sono obbligati, entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad istituire apposito corso semestrale di formazione, con oneri a carico dell'azienda, utilizzando i dirigenti della stessa amministrazione, su materie afferenti la gestione teorico-pratica dei servizi amministrativi degli enti. Entro tre mesi dal completamento del corso e comunque non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i direttori generali, onde procedere ai detti inquadramenti, sono tenuti alla trasformazione dei posti di collaboratore in altrettanti posti di dirigente. Gli effetti economici connessi al presente comma hanno decorrenza solo a partire dalla data di concreta applicazione dei criteri suddetti in sede di contrattazione collettiva nazionale della dirigenza dell'area professionale, tecnica sanitaria non medica ed amministrativa.

2. 46. Amato, Misuraca, Giudice.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli IRCCS, il 50 per cento dei posti delle attuali dotazioni organiche, definitive, provvisorie o anche ricognitive, previste per le posizioni funzionali corrispondenti al settimo ed ottavo livello retributivo di ciascun ruolo, si trasforma in altrettanti posti di posizione funzionale dirigenziale. Il concorso è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie, ivi compresi gli IRCCS, i quali siano in possesso di diploma di laurea, siano stati assunti tramite concorso per titoli ed esami in qualifiche corrispondenti all'ex settimo ed ottavo livello di ciascun ruolo e che abbiano maturato un'anzianità di cinque anni di servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di cultura, professionale e di servizio. In sede di prima

applicazione i suddetti concorsi devono essere espletati entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, e comunque la relativa trasformazione dei posti deve essere preceduta dall'ultimazione delle singole procedure concorsuali previste dalla presente legge.

* **2. 1.** Russo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli IRCCS, il 50 per cento dei posti delle attuali dotazioni organiche, definitive, provvisorie o anche ricognitive, previste per le posizioni funzionali corrispondenti al settimo ed ottavo livello retributivo di ciascun ruolo, si trasforma in altrettanti posti di posizione funzionale dirigenziale. Il concorso è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie, ivi compresi gli IRCCS, i quali siano in possesso di diploma di laurea, siano stati assunti tramite concorso per titoli ed esami in qualifiche corrispondenti all'ex settimo ed ottavo livello di ciascun ruolo e che abbiano maturato un'anzianità di cinque anni di servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di cultura, professionale e di servizio. In sede di prima applicazione i suddetti concorsi devono essere espletati entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, e comunque la relativa trasformazione dei posti deve essere preceduta dall'ultimazione delle singole procedure concorsuali previste dalla presente legge.

* **2. 25.** Bastianoni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del de-

creto legislativo 29 ottobre 1998 n. 387 e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli IRCCS, il 47 per cento dei posti delle attuali dotazioni organiche, definitive, provvisorie o anche ricognitive, previste per le posizioni funzionali corrispondenti al settimo ed ottavo livello retributivo di ciascun ruolo, si trasforma in altrettanti posti di posizione funzionale dirigenziale. Il concorso è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie, ivi compresi gli IRCCS, i quali siano in possesso di diploma di laurea, siano stati assunti tramite concorso per titoli ed esami in qualifiche corrispondenti all'ex settimo ed ottavo livello di ciascun ruolo e che abbiano maturato un'anzianità di cinque anni di servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso selezione per titoli di cultura, professionale e di servizio integrato da colloquio. In sede di prima applicazione i suddetti concorsi devono essere espletati entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, ed in ogni caso la relativa trasformazione dei posti in pianta organica deve essere preceduta dall'ultimazione delle singole procedure concorsuali previste dalla presente legge.

2. 3. Pecoraro Scanio, Piccolo.

Al comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: In sede di prima applicazione di tali disposizioni e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli IRCCS, il 47 per cento dei posti delle attuali dotazioni organiche, definitive, provvisorie o anche ricognitive, previste per le posizioni funzionali corrispondenti al settimo ed ottavo livello retributivo di ciascun ruolo, si trasformano in altrettanti posti di posizione

funzionale di dirigente amministrativo. Il concorso è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie, ivi compresi gli IRCCS, i quali siano in possesso di diploma di laurea, siano stati assunti tramite concorso per titoli ed esami in qualifiche corrispondenti all'ex settimo ed ottavo livello di ciascun ruolo e che abbiano maturato un'anzianità di cinque anni di servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso selezione per titoli di cultura, professionale e di servizio integrato da colloquio. In sede di prima applicazione i suddetti concorsi devono essere espletati entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, ed in ogni caso la relativa trasformazione dei posti in pianta organica deve essere preceduta dall'ultimazione delle singole procedure concorsuali previste dalla presente legge.

2. 9. Saia, Maura Cossutta.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: In sede di prima applicazione di tali disposizioni *aggiungere le seguenti*: , nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. 44. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: non oltre tre anni dalla entrata in vigore della presente legge *aggiungere le seguenti*: o dall'approvazione delle piante organiche delle ASL da parte delle competenti regioni,.

2. 26. Mario Pepe.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: il 50 per cento dei posti disponibili è riservato *con le seguenti*: i posti disponibili sono riservati.

2. 5. Lucchese.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: nove anni con le seguenti: cinque anni.

2. 2. Lucchese.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. In deroga alla norma finale n. 2 (allegato N) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, sono confermati a tempo indeterminato i medici che siano stati titolari nell'anno 1996 di un incarico conferito ai sensi del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, per carenze relative al 31 dicembre 1994.

2. 10. Saia, Maura Cossutta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Sono esentati dall'obbligo di partecipare ad un concorso riservato e sono direttamente confermati nella posizione di ruolo da essi conseguita i dipendenti del ruolo sanitario che prestano servizio continuativo per più di tre anni avendo conseguito la nomina in ruolo a seguito di un concorso pubblico annullato o revocato in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica n. 483 e n. 484 del 10 dicembre 1997.

2. 33. Procacci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Il titolo di assistente sociale, riconosciuto ai sensi della legge 23 marzo 1993 n. 84, è valido per l'equiparazione all'inquadramento del livello di accesso nel Servizio sanitario nazionale a quello già attribuito dal 1990 in tutti gli altri comparti della pubblica amministrazione. Il predetto titolo deve ritenersi valido anche ai fini della riserva di posti di cui al comma 5.

2. 15. Lumia, Giacalone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Nell'ambito degli accordi collettivi nazionali per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, le regioni ripeteranno le somme relative alla cancellazione per decesso degli iscritti nelle liste dei medici con decorrenza massima di un anno anteriore al verificarsi dell'evento.

2. 011. Battaglia, Fioroni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. In deroga alla normativa vigente, possono altresì espletare l'attività di odontoiatria tutti i medici laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio professionale di medico chirurgo e che si siano iscritti al relativo corso di laurea entro il 1985.

2. 04. Saia, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea entro il 31 dicembre 1991, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, possono essere iscritti alle graduatorie per l'assistenza primaria (medicina generale), per la continuità assistenziale (guardia medica) e per la medicina dei servizi, indipendentemente dal possesso del titolo di studio del corso formazione in medicina generale di cui al decreto legge n. 256 del 1991.

2. 01. Saia, Maura Cossutta, Attili, Del Barone, Divella, Colombini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I laureati in medicina e chirurgia inseriti al relativo corso di laurea entro il 31 dicembre 1991, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, possono essere iscritti alle graduatorie per l'assistenza primaria, per la continuità assistenziale, per la medicina dei servizi, indipendentemente dal possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 256.

2. 08. Lumia, Giacalone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi.

2. 09. La Commissione.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Ai fini della predisposizione delle nuove graduatorie regionali, ai medici già inseriti nelle graduatorie regionali per l'assistenza primaria, la continuità assistenziale e la medicina dei servizi, al momento dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996, vengono confermati tutti i punteggi già acquisiti ai sensi del precedente accordo collettivo nazionale (decreto del Presidente

della Repubblica n. 314 del 1991), ancorché non previsti dagli accordi successivi.

2. 02. Saia, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. A parziale deroga del decreto legislativo n. 230 del 1995, al personale medico già inquadrato nel nono livello al 31 dicembre 1995 nelle UO radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e neurologia, non provvisto del diploma di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, sono attribuite mansioni peculiari del dirigente di primo livello, inquadrato nel decimo livello e munito del diploma di specializzazione nelle predette discipline.

2. 03. Saia, Maura Cossutta, Del Barone, Divella, Colombini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Le somme derivanti da risparmi realizzati a seguito della minore spesa dovuta alla dismissione di pazienti da strutture psichiatriche private accreditate, come previsto dall'articolo 32, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, possono essere utilizzate nell'ambito del progetto Obiettivo 'Tutela della salute mentale', per l'assunzione, attraverso lo strumento della mobilità, del personale licenziato dalle predette strutture private, che deve essere prioritariamente impiegato, anche mediante corsi di riqualificazione, nei nuovi servizi pubblici territoriali per la tutela della salute mentale.

2. 07. Saia, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono autorizzati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, a bandire concorsi riservati nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei principi desumibili dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, per la copertura del 50 per cento dei posti vacanti a favore del personale sanitario appartenente ai profili professionali di professioni sanitarie infermieristica, ostetrica, riabilitativa, dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale, i quali nei 5 anni precedenti alla data di

entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo, anche non continuativo, non inferiore ai sedici mesi, a titolo di incarico provvisorio nelle predette discipline, presso aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, o presso IRCCS.

2. 010. Lucchese.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

Nell'ambito degli accordi collettivi nazionali per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, le Regioni ripeteranno le somme relative alla cancellazione per decesso degli iscritti nelle liste dei medici con decorrenza massima di sei mesi anteriore al verificarsi dell'evento.

2. 012. Del Barone, Divella.